

CITTÀ DI VITTORIO VENETO



**REGOLAMENTO
PER L'ORGANIZZAZIONE
E IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE
PER LE PARI OPPORTUNITA'**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale del - Entrato in vigore il

INDICE

ART. 1 - ISTITUZIONE	pag. 1
ART. 2 - PARI OPPORTUNITA' – DEFINIZIONE	pag. 1
ART. 3 - FINALITA'	pag. 1
ART. 4 - ATTRIBUZIONI	pag. 2
ART. 5 - COSTITUZIONE	pag. 2
ART. 6 - COMPOSIZIONE	pag. 2
ART. 7 - PRESIDENZA	pag. 3
ART. 8 - FUNZIONAMENTO	pag. 4
ART. 9 - DOCUMENTO PROGRAMMATICO E RELAZIONE CONCLUSIVA	pag. 4
ART. 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI	pag. 5

ART. 1 - ISTITUZIONE

1. La Commissione per le Pari Opportunità (d'ora in poi anche CPO) è istituita presso il Comune di Vittorio Veneto in attuazione dei principi di parità sanciti dagli artt. 3 e 51 della Costituzione Italiana, dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, delle leggi di parità e pari opportunità nazionali ed internazionali e in conformità con i principi della L.R. 62 del 30.12.1987.
2. La CPO è un organismo permanente consultivo e di proposta del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale. Esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando in un rapporto di collaborazione con amministratori e consiglieri comunali, rappresentanti delle organizzazioni femminili, delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche ed imprenditoriali presenti nel territorio, dell'associazionismo, delle istituzioni culturali, della scuola e delle Università.
3. La CPO ha sede nel Palazzo Municipale o presso un altro edificio ritenuto idoneo allo scopo.

ART. 2 – PARI OPPORTUNITA' - DEFINIZIONE

1. Si intendono pari opportunità le politiche ed azioni positive necessarie al superamento delle discriminazioni legate al genere, delle discriminazioni su base etnica, religiosa e culturale, delle discriminazioni legate alla disabilità, delle discriminazioni per orientamento sessuale ed identità di genere, delle discriminazioni per età e delle discriminazioni multiple.

ART. 3 - FINALITÀ

1. La CPO opera nei seguenti ambiti.
 - a) I Diritti: sensibilizzare sul diritto alla parità e alla non discriminazione nonché sulla problematica delle discriminazioni multiple, accrescendo la consapevolezza sui diritti di uguaglianza indipendentemente dal sesso, dalla razza o dalle origini etniche, dalla religione o dalle convinzioni personali, da eventuali disabilità, dall'età e dalle tendenze sessuali.
 - b) La Rappresentatività: stimolare il dibattito sulle possibilità di incrementare la partecipazione alla vita sociale dei gruppi vittime di discriminazioni nonché una partecipazione equilibrata alla vita sociale da parte di ogni genere.
 - c) Il Riconoscimento: favorire e valorizzare la diversità e la parità, evidenziando il contributo positivo che tutti possono dare alla società.
 - d) Il Rispetto: promuovere una società più solidale, sensibilizzando i cittadini sull'importanza di eliminare gli stereotipi, i pregiudizi e la violenza, favorendo buone relazioni tra tutti i membri della società in particolare tra i giovani.

ART. 4 ATTRIBUZIONI

1. La CPO, in ogni sua attività, si rapporta in primo luogo con gli Uffici Comunali interessati e con il Centro Anti Violenza del Comune di Vittorio Veneto.
2. La CPO, nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, può esprimere pareri e proposte su progetti e atti amministrativi e programmatori comunali che investono la condizione femminile e dei soggetti vittime di discriminazioni.
3. La CPO promuove e sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello regionale e nazionale, ed in particolare con le Commissioni Provinciale e Regionale per le Pari Opportunità e con analoghe Commissioni e Comitati istituiti in altri enti.
4. La CPO favorisce la costituzione di reti di relazione con l'associazionismo locale in tema di pari opportunità, così come definite all'art. 2, la costituzione di reti di relazione con l'associazionismo femminile a livello nazionale, ma anche a livello comunitario ed extracomunitario per rendere operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze, di elaborazioni e di proposte.
5. La CPO può sviluppare e promuovere interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte, per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della diversità, eliminando gli stereotipi e la violenza di genere presenti nella comunicazione scritta, orale e mass-mediale.
6. La CPO può promuovere convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni per ampliare e diffondere le conoscenze e la sensibilità sui temi delle pari opportunità, così come definite all'art. 2, e promuovere iniziative che favoriscono la cultura della diversità.

ART. 5 COSTITUZIONE

1. La CPO è istituita con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. I suoi componenti sono nominati dal Sindaco con proprio decreto.
3. La CPO ha durata pari a quella del mandato elettivo del Sindaco e rimane in carica sino a nuova nomina della stessa, che deve avvenire entro 60 giorni dalla decadenza della precedente.
4. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica di componente a seguito di richiesta di motivazioni da parte del presidente e su proposta della Commissione stessa.

ART. 6 COMPOSIZIONE

1. La CPO è composta da uomini e donne nel seguente modo da:
 - a) Componenti di diritto: Assessore con delega alle Pari Opportunità con funzione di Vicepresidente, e il Consigliere comunale eletto con la

- maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dal voto di preferenza;
- b) Componenti eletti dal Consiglio Comunale: due membri designati dai gruppi di maggioranza e due membri dai gruppi di minoranza, tra soggetti non appartenenti al Consiglio Comunale, a scrutinio segreto con l'espressione di una preferenza;
 - c) Altri componenti: 7 componenti scelti dal Sindaco tra le candidature presentate a seguito dell'avviso di cui al successivo comma 2.
2. Il Sindaco, entro 60 giorni dalla propria elezione, pubblica un apposito avviso pubblico per presentare le candidature per l'individuazione dei membri di cui al comma 1 lettera c), assegnando un termine non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione.
- Ogni proposta di candidatura deve essere corredata dal curriculum vitae dal quale risultino le esperienze e/o competenze e/o i titoli professionali della persona candidata e potrà essere corredata da un documento attestante il sostegno alla candidatura da parte di una o più associazioni aventi sede ed operanti nel territorio comunale che prevedono nel loro statuto finalità e attività consone alle finalità indicate nell'Art. 3 del presente regolamento.
3. Il Sindaco, di concerto con l'Assessore con delega alle Pari Opportunità, esamina le candidature e formula una graduatoria sulla base della valutazione dei curricula, adottando criteri che assicurino la più ampia rappresentatività generazionale, che tengano conto del ruolo svolto nell'ambito della collettività, delle peculiarità professionali e della tipologia e pluralità delle esperienze nei settori del lavoro, della cultura, dell'associazionismo e delle attività economiche.
4. Con il decreto di cui all'art. 5, il Sindaco convoca la prima riunione della CPO, che viene presieduta dal Sindaco o dall'Assessore con delega alle Pari Opportunità.
5. Ai componenti della Commissione non sono attribuite retribuzioni, gettoni, indennità, emolumenti o rimborsi spese in qualsiasi forma essi siano percepiti.

ART. 7 – PRESIDENZA

1. Nella prima seduta della CPO vengono eletti, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente e il Segretario.
2. Spetta al Presidente:
- a) convocare e presiedere le riunioni della CPO;
 - b) predisporre l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte per l'esame della CPO;
 - c) promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla CPO;
 - d) trasmettere al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale i pareri e le proposte di cui all'Art. 4.
3. In caso di assenza, decadenza o impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vicepresidente.

4. Il Segretario provvede alla redazione dei verbali delle sedute, che trasmette senza indugio al dirigente dell'Area Servizi Sociali e Culturali per la conservazione degli stessi, previa apposizione della sua sottoscrizione e di quella del Presidente. Il verbale deve essere letto ed approvato alla riunione successiva della CPO.

ART. 8 – FUNZIONAMENTO

1. La CPO si riunisce su convocazione del Presidente almeno tre volte all'anno e ogniqualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti. In quest'ultimo caso i componenti devono presentare richiesta scritta al Presidente che entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta indice la convocazione della Commissione entro i successivi 7 giorni.

La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno, di norma via email, presso il domicilio eletto dai membri, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza è sufficiente l'invio almeno 24 ore prima.

2. La seduta della Commissione è valida se è presente un terzo dei membri. La decadenza o le dimissioni di un componente designato dal Consiglio Comunale devono essere comunicate al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale. Alla surroga si provvede nella prima seduta consiliare utile.
3. In caso di dimissioni di un componente di cui all'Art. 6, punto 1 comma c), si provvederà alla sua sostituzione secondo l'ordine della graduatoria.
4. Alle sedute della Commissione possono partecipare, su invito della stessa, senza diritto di voto, persone con specifiche competenze ed esperienze in relazione alle problematiche trattate.
5. In caso di votazione la Commissione decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
6. Le informazioni e i documenti assunti dalla Commissione devono essere trattati e gestiti nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali.

ART. 9 – DOCUMENTO PROGRAMMATICO E RELAZIONE CONCLUSIVA

1. La CPO ogni anno predispone:
 - a) un documento programmatico per l'anno successivo con indicazione delle previsioni di spesa per le sue iniziative e lo invia al Sindaco entro il 1° Ottobre di ogni anno. La Giunta Comunale valuterà le eventuali iniziative da adottare e da inserire nel bilancio di previsione del triennio successivo.
 - b) una relazione sull'attività svolta da trasmettere al Sindaco entro il 31 marzo dell'anno successivo.

ART. 10 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Sindaco provvede agli adempimenti di cui all'Art. 6 comma 2.
2. Il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei componenti di cui all'Art. 6, comma 1 alla prima seduta utile.

Entrato in vigore il

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
Tocchet Silvano

IL SEGRETARIO GENERALE
Spessotto Vittorino